

## DI CHI SONO LE COMPETENZE FORESTALI?


Sulla copertina del numero di Aprile 2014 di "Colletti Verdi", il periodico di informazione edito dal Collegio professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (<http://goo.gl/Yueka9>), è comparso un titolo emblematico che non poteva passarci inosservato: "Le competenze forestali sono degli Agrotecnici!". All'interno del numero, un articolo chiarisce meglio la questione. A seguito dell'approvazione della legge 11 Agosto 2014 n. 116, scrive GIACOMO MAZZA, il legislatore ha fatto luce su un'annosa questione, quella di alcune competenze forestali rivendicate dall'Ordine degli Agronomi e Forestali come esclusive dei propri iscritti. L'articolo 11 della Legge citata ha sancito espressamente che: "sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale".

Ma è proprio così? Per indagare meglio questo aspetto interessante e spesso controverso per chi opera come tecnico in ambito forestale, abbiamo posto tre domande ai rappresentanti di Agrotecnici e Agronomi-Forestali. Le posizioni, diametralmente opposte, denotano come questo argomento sia ancora aperto a interpretazioni e necessiti più che mai di un chiarimento univoco da parte del legislatore.



**ROBERTO ORLANDI**

Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati



**ANDREA SISTI**

Presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

**Se la legge 11 Agosto 2014 n. 116 parifica le competenze di Agronomi e Agrotecnici nella progettazione e nella direzione lavori, in tutte le altre attività professionali strettamente legate all'ambito forestale, pensiamo ad esempio alla pianificazione, quali sono le differenze ancora in essere tra le due professioni?**

**ROBERTO ORLANDI**

Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

Va anzitutto precisato che, da parte degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, non c'è nessuna ricerca di "parificazione" con le competenze di chicchessia, ma solo una corretta qualificazione di quelle proprie. L'art. 1-bis comma 16 della legge 11 agosto 2014 n. 116 chiarisce dunque come "le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento...forestale" siano di competenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Mi pare pertanto evidente come le pianificazioni e gli assestamenti forestali rientrino fra le fattispecie

disciplinate dalla novella legislativa, che si è resa necessaria anche in relazione ad una giurisprudenza ondivaga, a cui ha contribuito la suggestiva pretesa dell'Ordine degli Agronomi, ossessivamente ripetuta in ogni dove, di attribuirsi "competenze esclusive", in realtà inesistenti. Aggiungo che la legge n. 116/2014, oltre ad essere molto chiara, è una norma di natura "interpretativa", che cioè estende la sua efficacia non solo agli interventi futuri ma anche a tutti quelli precedenti, ove eventualmente contestati. ●

**ANDREA SISTI**

Presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

La legge 11 Agosto 2014 n. 116 va a modificare una competenza (indicata alla lettera c art. 11 L. 251-1986) che riguarda "l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende..."; vale a dire una competenza di natura prettamente economica e non tecnica.

Su tale aspetto si è già espresso il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 01738 del 2014, ha precisato che la competenza attribuita ai professionisti iscritti all'albo degli Agrotecnici (modifiche introdotte dalla L. 31-2008), è solo una specificazione dell'assistenza tecnico-economica alle aziende agrarie e non estende oltre i limiti di tale assistenza l'ambito riconosciuto a questa professionalità.

La Corte Costituzionale (sentenza 154-2015) ha ulteriormente definito il quadro dichiarando inco-

stituzionale della precedente modifica alla legge sulle competenze degli Agrotecnici introdotta con la Legge 31-2008 con la quale era stato aggiunto che gli Agrotecnici fossero competenti anche per le opere di trasformazione e miglioramento fondiario. Quindi non esisteva prima, né esiste ora, anche con l'entrata in vigore della L. 116-2014, alcuna competenza in materia di progettazione forestale che possa essere attribuita dagli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati.

Rimane pertanto anche del tutto erroneo pensare che un Agrotecnico possa avere competenze, derivanti dalla L. 116-2014, nella pianificazione forestale, materia assai complessa, che addirittura non può essere svolta in piena autonomia neanche dagli iscritti alla sezione B del nostro Albo. ●

### **Esistono quindi ancora competenze forestali esclusive dell'una o dell'altra parte in campo forestale?**

**ROBERTO ORLANDI**

Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

Non esistono, né sono mai esistite, sia per gli Agrotecnici che per gli Agronomi, competenze "esclusive", giacché la legge attribuisce ad entrambi gli Albi solo competenze "tipiche" o "regolamentate" che dir si voglia. Mi scuso per il tecnicismo giuridico, ma deve essere chiaro che, nell'ordinamento nazionale, per "competenze riservate" si intendono quelle svolgibili in via esclusiva dalla categoria professionale alla quale sono attribuite, laddove una tale riserva è sempre espressamente indicata

nella legge istitutiva. Nella legge professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e in quella degli Agronomi e Forestali non sono indicate riserve, anzi quest'ultima espressamente le esclude; più precisamente l'art. 2 comma 4 della legge professionale degli Agronomi e Forestali n. 3/1976 recita: "L'elencazione (delle competenze professionali) non pregiudica l'esercizio [...] di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti". ●

**ANDREA SISTI**

Presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Come già spiegato, le competenze esclusive in campo forestale permangono solo da una parte, ovvero per i professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, che le possono annoverare nella propria legge professionale senza alcuna contestazione. Si tratta di una vera e propria esclusiva e non si può in questo senso lamentare che vi sia una presunta lesione del diritto al lavoro dovuta dalla limitazione all'esercizio della professione, come a tale proposito si è pronunciata la Corte Costituzionale (sent. n. 441 del 2000) secondo cui "la garanzia del diritto al lavoro non comporta una generale ed indistinta libertà di svolgere qualsiasi

attività professionale...". Per quanto riguarda specificatamente gli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati numerose sentenze hanno già negato la loro competenza in campo forestale, come anche ricordato dalla sentenza Consiglio di Stato n. 01738-2014 che chiarisce: "... la indubbia esistenza di aree comuni tra le due professionalità (Dottori Agronomi/Forestali e Agrotecnici/Agrotecnici laureati) non giunge a comprendere anche la realizzazione di progetti di sistemazione forestale, rimboschimento o difesa del suolo e governo delle acque, non rilevando ai fini della distinzione qualitativa degli interventi la dimensione degli stessi". ●



**Dato che la maggioranza dei vostri iscritti ha effettuato studi agronomici e non forestali, non sarebbe il caso di proporre ad essi una formazione minima di base per conoscere meglio le specificità di questo settore, spesso considerato "di serie B"?**

**ROBERTO ORLANDI**

Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

Concordo pienamente; oggi gli studi forestali sono patrimonio solo di una minima parte degli iscritti nei due Albi, sia in quello degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che in quello degli Agronomi e Forestali. In realtà, sotto questo profilo, la situazione è ancora più problematica in quanto, a entrambi gli Albi, si possono iscrivere anche soggetti con percorsi di studio debolmente agrari; mi riferisco, ad esempio, agli Ingegneri ambientali (Classi di laurea L-21 triennale; LM-3 e LM-48 magistrale) oppure ai Biotecnologi (Classi di laurea L-2 triennale; LM-7 ed LM-8 magistrale) e altri ancora.

Benché l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sia connotato da una pluralità di accessi disciplinari (vi accede anche una Classe di laurea in Economia aziendale), solo in parte temperati dal tirocinio obbligatorio per tutti, non previsto

invece per l'Albo degli Agronomi, quest'ultimo si caratterizza altresì per ammettere anche i laureati dell'indirizzo in "Scienze per la cooperazione allo sviluppo" (laurea magistrale LM-81), pressoché priva di studi agrari. Questi dati di fatto sulla pluralità di accessi disciplinari, per entrambi gli Albi, dimostrano una volta di più come sia illogico rivendicare "esclusive professionali" per l'uno o per l'altro: non solo la legge non le prevede, ma la situazione degli accessi davvero non lo consente.

In conclusione, sono del tutto favorevole all'obbligo di una "formazione minima forestale" per chi intende operare nel settore; a questo riguardo stiamo già lavorando a una proposta in tal senso, che vorremmo concretizzare molto presto, già entro l'anno, se troveremo la collaborazione delle Autorità di vigilanza. ●

**ANDREA SISTI**

Presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

La questione della formazione riguarda tutti gli ambiti delle competenze professionali dei singoli Ordini o Collegi, e non solo quindi quello forestale; ma d'altronde la formazione continua è ora obbligatoria e l'aggiornamento professionale sarà necessariamente sempre più specifico e settoriale. A proposito di percorsi formativi, è doveroso ricordare che la possibilità di iscrizione di un laureato ad un Ordine o ad un Collegio non modifica le attribuzioni o le riserve stabilite dalla vigente normativa; l'ottenimento delle competenze professionali riservate dalla legge ad una categoria professionale viene raggiunto solamente con il superamento del relativo esame di stato e l'iscrizione all'Albo

professionale, e quindi non derivano dal percorso di laurea o dal *curriculum studiorum*.

Pertanto, ad esempio, se un laureato triennale in Scienze Forestali sostiene l'esame di stato per l'accesso al Collegio degli Agrotecnici e si iscrive al relativo Albo professionale, non ha le competenze di uno stesso laureato triennale in Scienze Forestali che sostiene l'esame di stato e si iscrive all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali; egli semplicemente esercita le attribuzioni di competenza previste dall'Ordinamento professionale dell'Albo in cui è iscritto, ovvero di Agrotecnico se iscritto all'Albo degli Agrotecnici; e pertanto senza alcuna competenza in campo forestale. ●

